

**PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ
AS 2021/22**

**TRA IL COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII E
L'ISTITUTO COMPRENSIVO "E.FERMI" DI CARVICO**

L'Amministrazione Comunale della Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII, di seguito chiamata "Comune", legalmente rappresentata dall'Arch. Denni Chiappa – Sindaco

e

l'Istituto Comprensivo Statale "E.Fermi", con sede in via Cavour 9, Carvico, di seguito chiamato Istituto, in persona del suo legale rappresentante Dirigente scolastico pro-tempore Dott. Andrea Quadri

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 5, 9, 33 e 34;
- VISTA la Legge 22 luglio 1975, n. 382 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione";
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382";
- VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle Autonomie Locali";
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relativa alle Scuole di ogni ordine e grado";
- VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTA la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica";
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTI gli artt. 138 e 139 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locale";
- VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";

- VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- VISTI il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e relative sequenze contrattuali 8 aprile 2008 e 25 luglio 2008 e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
- VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia”;
- VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.134 del 26 gennaio 2015;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- VISTO il Piano scuola 2020-2021 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” D.M. 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. ... del ...;

PREMESSO

- che gli Enti locali e le istituzioni pubbliche possono sottoscrivere specifici accordi, quali “Patti educativi di comunità” per la più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente scenario sanitario, con conseguente adozione di ogni possibile intervento al fine di garantire la riapertura delle scuole ed il contrasto alla diffusione dell'epidemia SARS CoV-2;
- che l'Istituto Comprensivo Statale “E.Fermi” di Carvico (di seguito Istituto), comprendente le scuole primarie e secondarie di primo grado di Carvico, Villa d'Adda e Sotto il Monte Giovanni XXIII, ed il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (di seguito Comune) sono impegnati ad individuare congiuntamente gli strumenti e le attività volte a garantire l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022;

- che le Parti convengono di destinare le risorse di personale docente assegnate all'Istituto al prioritario compito di provvedere al recupero degli apprendimenti e all'erogazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto, integrandole con risorse umane e strumentali fornite dall'Ente locale al fine di dare attuazione a quei principi e valori costituzionali, per i quali tutte le componenti della Repubblica sono impegnate nell'assicurare la realizzazione dell'istruzione e dell'educazione, fortificando l'alleanza educativa, civile e sociale di cui le istituzioni scolastiche sono interpreti necessari, ma non unici;

CONSIDERATO

- che ai sensi dei principi e valori costituzionali, tutte le componenti della Repubblica sono impegnate nell'assicurare la realizzazione dell'istruzione e dell'educazione;
- che è interesse delle parti, nello spirito di leale collaborazione istituzionale, attivare strumenti, risorse umane e strumentali, competenze per il regolare avvio dell'anno scolastico e per il contrasto alla diffusione dell'epidemia SARS CoV-2, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva;

CONVENGONO SU QUANTO DI SEGUITO ARTICOLATO

Art. 1

(Finalità della convenzione)

Con l'adozione del presente patto educativo di comunità il Comune e l'Istituto intendono regolare tra le parti le responsabilità, le competenze, le modalità di erogazione e gestione delle risorse strumentali ed umane per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 e per il contrasto alla diffusione dell'epidemia SARS CoV-2.

La presente convenzione, ferma restando tra le parti le reciproche competenze, che derivano dalla normativa statale e regionale, si richiama ai principi della responsabilità, della sussidiarietà e della buona amministrazione, nell'interesse del cittadino e, in particolare, degli alunni e delle loro famiglie.

In particolare con il presente patto si mira a disciplinare la gestione della refezione scolastica e gli interventi sui locali dell'istituto.

Art. 2

(Refezione scolastica)

La refezione scolastica, atteso il ruolo sociale ed educativo che la connota come esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini verrà garantita a tutti gli aventi diritto con le modalità definite dal Comune.

Il servizio di refezione sarà garantito e gestito dal Comune.

Al Comune competono:

- la produzione, preparazione, trasporto e consegna dei pasti;
- la distribuzione pasti;
- la logistica dei locali refettorio;
- il riordino, la pulizia e la disinfezione dei locali refettorio e locali annessi;
- l'assistenza, la sorveglianza e la vigilanza degli alunni in refettorio;
- il controllo della corretta somministrazione dei pasti (diete, menu individualizzati etc);
- il monitoraggio degli alunni che presentano particolari patologie.

All'istituzione competono esclusivamente:

- la definizione dell'orario scolastico in funzione delle turnazioni per la somministrazione dei pasti definiti dal Comune;
- la prenotazione ed ordinazione giornaliera dei pasti.

In particolare, in merito alla pulizia e disinfezione dei locali ed alla vigilanza degli alunni le parti convengono quanto segue.

Pulizia e disinfezione dei locali refettorio.

Il Comune si fa carico della necessaria e approfondita pulizia e disinfezione dei locali adibiti alla refezione medesima, dei servizi igienici annessi al suddetto locale nonché dell'area di transito, nel rispetto delle indicazioni tecniche per l'attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2.

Assistenza, sorveglianza e vigilanza degli alunni

Durante il servizio di refezione il personale docente ed ATA dell'Istituzione non avrà accesso ai locali della refezione ed ai locali annessi, al fine di limitare la commistione di lavoratori e, dunque, garantire le misure necessarie per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

Il Comune, pertanto, si impegna a garantire il servizio di assistenza, sorveglianza e di vigilanza degli alunni durante la fruizione del servizio di refezione attraverso proprio personale qualificato e formato a carico del medesimo ente locale, con conseguente esclusiva responsabilità dell'ente locale ex artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile.

Il Comune garantisce durante il servizio di refezione, con proprio personale qualificato, costante assistenza, sorveglianza e vigilanza sui minori con disabilità certificata.

La responsabilità a qualunque titolo del personale scolastico cessa con la consegna dei minori al personale comunale e ricomincia al momento del riaffido dei minori all'istituzione scolastica all'inizio delle lezioni pomeridiane.

Il Comune è, dunque, responsabile dell'assistenza, sorveglianza e della vigilanza degli alunni per tutto il tempo in cui questi gli sono affidati dai docenti per la fruizione del servizio refezione, fino al subentro dei docenti, con conseguente esonero di qualsivoglia responsabilità per culpa in vigilando del personale docente, ATA e dell'Istituto.

Il Comune assume, inoltre, ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Istituto e/o a terzi a causa di negligenze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti nell'espletamento del servizio di refezione, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, esonerando da ogni responsabilità il personale docente, ATA e l'Istituto.

Il personale dipendente dal Comune e dalla ditta affidataria del servizio mensa è tenuto a prendere visione dei piani di evacuazione e del protocollo COVID-19 in vigore nell'Istituto e a conformarsi alle relative prescrizioni.

Art. 3

(Ricognizione dei locali)

L'Ente locale proprietario dell'immobile, in raccordo con l'Istituto, effettua la ricognizione dei locali scolastici esistenti e provvede alla certificazione del numero massimo di alunni che possono essere ospitati in ciascuna aula, nel rispetto delle condizioni di *layout* statico definite dal CTS, e adotta ogni utile accorgimento al fine di provvedere spazi sufficienti ad ospitare le classi dell'Istituto, limitando pertanto il numero di classi che debbano essere suddivise in gruppi, nel rispetto del principio di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art.4
(Modifiche ed integrazioni)

Ogni modifica ed integrazione al presente patto di comunità dovrà essere convenuta per iscritto.

Art.5
(Durata)

1. Il presente patto di comunità avrà durata per tutto l'anno scolastico 2021/22 e non è rinnovabile tacitamente.
2. Le parti convengono di valutare congiuntamente nel mese di dicembre 2021, tenuto conto dell'evolversi della situazione sanitaria e delle risorse di organico aggiuntivo eventualmente assegnate all'Istituto.
3. Le parti convengono di valutare congiuntamente nel mese di agosto 2022, tenuto conto dell'evolversi della situazione sanitaria, l'eventuale rinnovo del presente patto di comunità.

Sotto il Monte Giovanni XXIII, li _____

Per l'Istituto
Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea Quadri

Per il Comune
Il Sindaco
Arch. Denni Chiappa